

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30077/2011 proposto da:
SOCIETÀ SRL, (OMISSIS);

- **ricorrente** -

CONTRO

S. (OMISSIS);

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 926/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/09/2011 R.G.N. 1521/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato . (OMISSIS),;
udito l'Avvocato . (OMISSIS),
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/11/2010 - 15/9/2011 la Corte d'appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla **SOCIETÀ SRL**. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo che aveva ritenuto non assistito da giusta causa il licenziamento dalla stessa intimato ad **S.** il 26/31 luglio 2001. In conseguenza dell'annullamento di tale licenziamento il primo giudice aveva condannato la predetta società al pagamento in favore del lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di Euro 220.739,49, oltre che alla corresponsione delle retribuzioni maturate sia durante il periodo di sospensione dal servizio (15/6 - 31/7/2001) che dopo il licenziamento (31/7/2001), il tutto fino alla scadenza del periodo di durata minima garantita del rapporto di lavoro, cioè fino al 15/12/2002.

Nell'addivenire alla decisione di conferma della sentenza di primo grado la Corte d'appello ha, dapprima, escluso che il rapporto di lavoro dirigenziale svolto dal **S.** potesse ritenersi simulato, così come dedotto dalla società appellante, per accertare, poi, che non ricorrevano nella fattispecie le condizioni per considerare legittimo il licenziamento intimato al dipendente prima ancora della scadenza prevista del periodo di durata minima garantita, essendo risultati infondati, alla luce dell'istruttoria, gli addebiti disciplinari contestatigli.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la **SOCIETÀ SRL**. con quattro motivi. Resiste con controricorso il **S.** La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., e art. 113 c.p.c., nonché dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Osserva, invero, la ricorrente che la rilevanza disciplinare del comportamento del **S.**, tradottasi nella relativa contestazione, apprezzata dalla Corte di merito quale elemento inconfutabile della natura subordinata del rapporto di lavoro, non era, invece, sintomatica di una qualificazione dello stesso rapporto in termini di subordinazione, posto che solo in via prudenziale il Consiglio di amministrazione aveva adottato la sospensione dal servizio dopo aver precedentemente deliberato, in data 28.5.2001, di revocare con effetto immediato all'appellato il mandato di Presidente del Consiglio e tutti i poteri societari che in passato gli erano stati conferiti ed in virtù dei quali il medesimo non era stato mai sottoposto al controllo da parte dei vertici aziendali, tanto da aver emanato ordini di servizio attraverso i quali aveva introdotto all'interno della compagine societaria, senza autorizzazione, persone di sua esclusiva fiducia.

2. Attraverso il secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 c.c., nonché per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente sostiene che manca nella sentenza impugnata una reale valutazione d'insieme del contesto e di come sia possibile conservare fiducia verso un dirigente apicale che aveva ripetutamente agito al di fuori dei poteri conferitigli e senza darne informazione al consiglio di amministrazione della società.

In particolare la ricorrente contesta, con riguardo all'introduzione delle clausole sul cosiddetto minimo garantito in favore della società Radio spa, l'affermazione secondo cui non vi era ragione per la quale il **S.** non avrebbe potuto svolgere le attività di stipula in precedenza eseguite dall'amministratore delegato Sa., in quanto tale ragionamento trascurava il fatto che quest'ultimo, contrariamente all'odierno intimato, aveva regolarmente informato il consiglio d'amministrazione delle trattative in corso.

Eguale considerazione critica è mossa dalla ricorrente in merito all'affermazione per la quale il **S.**, pur non avendo il potere di conferire le procure ad s.a. e di stipulare col medesimo contratti di collaborazione, non aveva fatto altro che comportarsi come chi l'aveva preceduto nell'amministrazione della società.

Infine, la ricorrente contesta l'affermazione della Corte secondo la quale non poteva ritenersi provata la riconducibilità al **S.** di quanto successo in ordine alla concessione non prevista, nè autorizzata, di un numero di pagine omaggio ai fini pubblicitari all'editore S.r.l. Invero, secondo la ricorrente non poteva non essere stato il **S.** ad autorizzare la suddetta operazione dal momento che tali episodi risalivano al periodo gennaio - maggio del 2001, cioè dopo che il precedente amministratore Sa. era già uscito di scena alla fine del 2000.

3. Col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 2384 c.c., nonché per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio anche in relazione all'art. 1362 c.c. e segg., la ricorrente fa rilevare che non sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello in ordine alla ritenuta validità del patto di durata minima del rapporto.

Rileva, invero, la ricorrente che tale patto era stato concordato dal precedente amministratore col **S.** pur in mancanza della previa autorizzazione o della successiva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione e che il rapporto di lavoro precedentemente intercorso tra il **S.** e la società controllante denominata "Area Nord" non contemplava alcun patto di stabilità ed era, anzi, previsto che lo stesso rapporto fosse a tempo determinato fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del 1996.

Osserva la Corte che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.

Ebbene, gli stessi sono infondati.

Anzitutto, non può non evidenziarsi che le suddette censure, seppur contenute nell'intestazione, unitamente alla segnalazione di vizi della motivazione, la denuncia delle norme di cui agli artt. 2094, 2119, 2384 e 2697 c.c., e all'art. 113 c.p.c., si risolvono, in ultima analisi, in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, opposta a quella eseguita in modo adeguato dalla Corte di merito.

Infatti, la ricorrente si duole del rilievo dato dalla Corte territoriale alla contestazione disciplinare nel momento in cui è pervenuta al convincimento, sulla base delle risultanze di causa, che il rapporto di lavoro in esame era di tipo subordinato, così come afferma di non condividere la valutazione operata in merito alla verifica della ricorrenza della giusta causa del licenziamento ed al comportamento tenuto dall'odierno intimato, comportamento considerato dai giudici d'appello immune da rilievi, in occasione di determinate operazioni che avevano impegnato la società, senza che questa le avesse autorizzate.

Infine, la difesa della società si duole del ragionamento formulato dai giudici d'appello nel sostenere la validità del patto di durata minima del rapporto.

In sostanza, la ricorrente censura l'impugnata sentenza sotto l'aspetto di asseriti vizi di motivazione, laddove la stessa, contenendo una congrua ed adeguata valutazione in punto di fatto delle risultanze istruttorie, appare immune da rilievi di natura logico-giuridica.

Orbene, come si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7394 del 26 marzo 2010), ***"in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Principio enunciato dalla S.C. in tema di impugnazione del licenziamento, in riferimento alla denuncia dell'erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa)".*** (in senso conf. v. Cass. Sez. lav. n. 16698 del 16 luglio 2010).

Nella fattispecie la Corte territoriale ha chiaramente motivato il proprio convincimento sui vari aspetti della questione sottoposta al suo esame.

Infatti, la Corte d'appello, nel qualificare il rapporto in esame come subordinato non ha limitato l'indagine al solo dato della rilevanza disciplinare del comportamento del lavoratore, fatto oggetto di apposito provvedimento cautelare da parte della società, in quanto alla stessa valutazione ha anteposto la disamina del dato documentale rappresentato dalla lettera di assunzione del 14/12/1999, dalla quale emergeva che il **S.** era stato assunto come direttore generale con la qualifica di dirigente, tanto che nello stesso documento era stata richiamata l'applicazione del contratto collettivo nazionale dei dirigenti industriali, nonostante che il medesimo avesse mantenuto la carica di Presidente del consiglio di amministrazione.

Inoltre, la Corte, nel valutare la sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento ha analizzato in maniera specifica gli addebiti mossi al **S.**, primo dei quali quello

concernente l'operazione di inserimento della clausola sul minimo garantito. Al riguardo l'incidenza di un tale addebito ai fini della sussistenza della giusta causa del recesso è stata esclusa sia attraverso il richiamo alla circostanza per la quale il Consiglio di amministrazione aveva conferito mandato al precedente amministratore di applicare la suddetta clausola nella trattativa intercorsa con l'emittente Radio Spa in epoca antecedente al coinvolgimento del **S.**, sia attraverso la menzione del fatto che lo stesso organo societario non aveva formulato alcuna riserva o censura in merito alla conclusione, da parte del Sa., nel marzo del 2000, di un contratto con clausola analoga a quella applicata nel rapporto con l'odierno intimato.

Eguale la Corte territoriale ha escluso la rilevanza, ai fini della giusta causa del licenziamento, dell'operazione di inserimento del **s.** nell'organico aziendale e del rilascio al medesimo di una procura speciale da parte del **S.** senza alcuna autorizzazione del Consiglio di amministrazione, dopo aver posto in evidenza che il predetto delegato era già collaboratore della società dal 1998 e che la procura rilasciatagli dall'odierno intimato costituiva la sostanziale riproposizione di quelle riconosciutegli in passato.

Infine, quanto alla contestazione della concessione di pagine di pubblicità in omaggio la Corte ha chiarito che l'istruttoria aveva consentito di escludere che tale operazione fosse il frutto di una scelta del **S.**, per cui tale addebito rimaneva sprovato di prova.

Per quel che concerne, invece, la questione della durata minima garantita del rapporto di lavoro, la Corte d'appello ha ritenuto superabile le relative obiezioni della difesa della società sulla scorta del dato di fatto che l'assunzione del **S**

. era stata deliberata dal Consiglio di amministrazione con la previsione del mantenimento della retribuzione e della situazione normativa goduta presso la società controllante da cui il medesimo proveniva, situazione nella quale era compreso anche il patto di durata minima garantita.

4. L'ultimo motivo di censura è rappresentato dalla denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., nonché dalla prospettazione dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all'interpretazione della clausola di stabilità laddove questa è stata ritenuta superabile solo in conseguenza di una giusta causa di recesso.

La ricorrente sostiene che tale patto non può operare, in base all'interpretazione secondo buona fede, laddove il recesso sia legittimato, come nella fattispecie, da fatti sicuramente imputabili al dirigente, a prescindere dalla circostanza che si tratti o meno di giusta causa.

Anche quest'ultimo motivo è infondato.

Invero, posto che la clausola in esame, così come spiegato in sentenza, esclude indistintamente per la durata di trentasei mesi la possibilità per la società di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro, appare corretta, sul piano logico-giuridico, l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello, la quale ha chiarito che, una volta appurato che lo scopo della clausola in esame è quello di soddisfare l'interesse della datrice di lavoro ad assicurarsi la collaborazione del dirigente e di garantire a quest'ultimo la continuità della prestazione lavorativa attraverso la preventiva rinuncia della parte datoriale a recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro, il limite a tale rinuncia non può che essere identificato nella sussistenza di una giusta causa di recesso, cioè di una ragione che comporti il venir meno del vincolo fiduciario.

La correttezza logico-giuridica di siffatta interpretazione risiede nel fatto che diversamente, a voler seguire quella prospettata dalla difesa della società, il predetto limite verrebbe ad identificarsi con qualunque ipotesi di fatto imputabile al dirigente a prescindere dalla configurabilità dell'esistenza di una giusta causa di recesso legittimante la deroga alla garanzia della stabilità minima del rapporto prevista dal contratto, la qual cosa vanificherebbe, da un lato, le predette finalità di garanzia

perseguite con la clausola in esame e, dall'altra, rischierebbe di avallare il ricorso ad una sorta di responsabilità oggettiva al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3.500,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*